

BGer 9C_65/2025 vom 29. Januar 2026

Bundesgericht, 2026-01-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_65_2025

FR: TF 9C_65/2025 du 29 janvier 2026

IT: TF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026

Erwägungen

E. 1

Il ricorso in materia di diritto pubblico (nel senso dell'art. 82 segg. LTF) può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e liberamente l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF ; DTF 150 II 346 consid. 1.51; 146 IV 88 consid. 1.3.2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi adottati dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2; 140 III 16 consid. 2.1 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2) o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

E. 2

Oggetti del contendere sono la questione se l'UAI è incorso in un diniego di giustizia, rispettivamente in una ritardata giustizia in relazione alla domanda di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità inoltrata da A. _____ nel febbraio 2014, come pure le corrispondenti spese di procedura cantonale.

E. 3.1

Conformemente a quanto già esposto nei considerandi della sentenza impugnata - a cui può essere fatto riferimento e portata adesione - vi è diniego/ritardo di giustizia (art. 51 in combinazione con l' art. 56 cpv. 2 LPG A) quando un'autorità amministrativa o giudiziaria competente non si occupa di una domanda (DTF 133 V 188 consid. 3.2 con riferimenti), rispettivamente non se ne occupi in maniera tempestiva, ovvero entro un termine ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1), così come previsto dal principio di celerità (art. 29 cpv. 1 Cost. , art. 61 lett. a LPG A e art. 6 n. 1 CEDU). Per determinare se vi è un diniego di giustizia, rispettivamente se la durata del procedimento sia compatibile con il diritto dei cittadini a una tutela giuridica entro un termine ragionevole, occorre operare una valutazione delle circostanze oggettive nel singolo caso concreto (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine) dopo aver eseguito un apprezzamento globale (DTF 124 I 139) : sono decisivi in particolare il tipo di procedimento, la complessità della materia e il comportamento delle parti coinvolte (9C_74/2021 dell'11 marzo 2021 consid. 1 con riferimenti). Va altresì precisato che l'interesse giuridicamente protetto è quello di ottenere una decisione che possa essere portata davanti a un'autorità giudiziaria di ricorso, indipendentemente dal fatto che, nel merito, la ricorrente ottenga o meno ragione (sul tema cfr. anche DTF 125 V 118 consid. 2b).

E. 3.2

Il Tribunale cantonale ha constatato che l'UAI, nella procedura ora in rassegna, ha proceduto agli accertamenti prescritti nella sentenza cantonale di rinvio dell'8 novembre 2021 (incarto n. 32.2021.33), senza che siano trascorsi lassi di tempo eccessivi, in considerazione anche delle varie richieste della ricorrente, a cui ha dato puntuale risposta. Anche relativamente al rifiuto dell'UAI di dar seguito alla richiesta dell'assicurata di emanare due decisioni separate sul diritto alla rendita per i periodi dal 2015 al luglio 2021 e dal 27 luglio 2021, l'autorità giudiziaria precedente ha sostanzialmente perseguito perché la posizione dell'UAI andava tutelata, ritenuto che non poteva emettere una decisione relativa a un periodo di rendita parziale perché l'istruttoria non era terminata (art. 74 cpv. 1 OAI). Il Tribunale cantonale ha infine sottolineato l'assenza di ritardo ingiustificato anche relativamente alla prima sentenza di rinvio del 25 luglio 2018 (incarto n. 32.2017.189).

E. 3.3

La ricorrente censura una ritardata/denegata giustizia dell'UAI nel caso di specie, in particolare con riferimento a una sentenza menzionata anche dall'autorità giudiziaria precedente, la quale ne avrebbe fatto una lettura a suo dire parziale e pertanto arbitraria. L'insorgente si riferisce alla DTF 129 V 411 , in virtù della quale sostiene che la durata della procedura dovrebbe già essere considerata irragionevole o eccessiva in ragione del solo fatto che sono trascorsi più di dieci anni dall'inoltro della domanda di prestazioni.

La ricorrente non può essere seguita nelle sue censure, per i motivi che seguono.

E. 3.3.1

La ricorrente mostra una certa incoerenza nel suo gravame, ossia da un lato sottolinea che è ragionevole che la durata di un procedimento venga valutata alla luce delle circostanze particolari della fattispecie, tenendo conto della complessità del caso, dell'importanza della controversia per l'interessato, del suo comportamento e di quello delle autorità competenti, indicando tra l'altro varie sentenze del Tribunale federale, tra cui la DTF 144 II 486 consid. 3.4 e la 143 IV 373 consid. 1.3.1. D'altro lato però l'insorgente, richiamata la DTF 129 V 411 , pretende che si decida che il solo trascorrere del tempo di dieci anni consenta, in modo astratto, di ritenere irragionevole o eccessiva la durata di una procedura. In effetti a suo dire, questa conclusione andrebbe applicata sia alla controversia in rassegna che ai futuri ipotetici casi. La ricorrente domanda espressamente che venga elaborata una sentenza di principio che stabilisca che le procedure che concernono l'assegnazione di una rendita d'invalidità che durano più di dieci anni dal momento in cui è presentata la domanda vengano ritenute di durata eccessiva e dunque che venga decretato il diniego di giustizia, rispettivamente la ritardata giustizia.

Il Tribunale federale non può però dar seguito a tale richiesta in quanto contraria all'ordinamento giuridico - che non prevede termini assoluti - e alla sua giurisprudenza in materia di diniego/ritardata giustizia e di principio della celerità (all' art. 29 Cost. e art. 6 n. 1 CEDU), la quale esige un apprezzamento globale di ogni situazione concreta e dunque esclude una qualsivoglia generalizzazione automatica. La ricorrente non menziona e nemmeno pretende poi essere realizzati i presupposti per un cambiamento di giurisprudenza (sul tema cfr. DTF 150 IV 277 consid. 2.3.1 con i riferimenti). Si tratta di una mera aspettativa della ricorrente di un cambiamento di prassi, non avvenuto, che inoltre nemmeno realizza le severe esigenze di motivazione (consid. 1).

E. 3.3.2

Neppure tutelabile la lettura operata dalla ricorrente della DTF 129 V 411 che non prevede l'automaticità del termine di 10 anni per decidere se il tempo sia o no ragionevole, come del resto mai sostenuto dal Tribunale cantonale che, nella sentenza impugnata al suo consid.

2.4. ha riportato molteplici casi concreti decisi dal Tribunale federale, in cui è stata effettuata un'analisi conforme alla giurisprudenza, ovvero in considerazione delle circostanze oggettive del singolo caso concreto dopo un apprezzamento globale (cfr. consid. 3.1 sopra).

E. 3.3.3

La censura di formalismo eccessivo in cui sarebbe incorso l'UAI con il rifiuto di rendere una decisione parziale non può neanche essere ammessa. Il formalismo eccessivo è una forma particolare di diniego di giustizia; esso è ravvisabile nell'ipotesi in cui per una determinata procedura siano predisposte delle regole rigide, senza però che un simile rigore sia materialmente giustificato. Vi è formalismo eccessivo qualora l'applicazione rigorosa di determinate regole non è giustificata da nessun interesse degno di protezione, diventa un fine a sé stante e impedisce o complica in modo insostenibile la realizzazione del diritto materiale (cfr. DTF 142 IV 299 consid. 1.3.2 e DTF 125 I 166 consid. 3a in merito al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. menzionato dalla ricorrente).

Nel caso in esame non vi è alcun formalismo eccessivo ad opera dell'UAI nell'applicare la legislazione in materia di assicurazione per l'invalidità, come compiutamente evidenziato dall'autorità giudiziaria precedente. L'art. 74 cpv. 1 OAI dispone che l'UAI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni non appena terminata l'intera istruttoria e quindi l'amministrazione non può rilasciare una decisione relativa riferita a un periodo parziale. Al Tribunale cantonale, ma nemmeno all'UAI, può essere censurato un qualsivoglia formalismo eccessivo, né tanto meno malafede, per avere rispettato e applicato quanto previsto dalla legislazione in materia di assicurazione per l'invalidità. L'istituto del formalismo eccessivo non deve essere utilizzato dalla ricorrente per censurare il suo malcontento rispetto all'istruttoria, con critiche per di più formulate in modo appellatorio (sul tema cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6 con riferimenti), dunque già di per sé inammissibili.

E. 3.3.4

Il Tribunale cantonale, ha confermato l'assenza di diniego/ritardo giustizia, considerata la complessità del caso, in cui vi sono due sentenze cantonali di rinvio per accertamenti sia di natura valetudinaria che economica, per i quali l'amministrazione si è sempre premurata di considerare le obiezioni e le richieste della ricorrente. Si rinvia espressamente ai fatti accertati dall'autorità giudiziaria precedente in cui si evince l'esauriente riassunto dell'iter processuale successivo in particolare alla decisione giudiziaria dell'8 novembre 2021, di cui al consid. 2.5 e 2.6 della sentenza del 23 dicembre 2024 ora impugnata. Anche se può sembrare eccessivo il tempo dall'inizio della prima domanda di prestazioni nel febbraio 2014, l'amministrazione non è rimasta inattiva nel senso ritenuto idoneo a giustificare un eventuale diniego/ritardo di giustizia (cfr. l'esposizione dei fatti A.c). Non si realizza diniego o ritardo di giustizia solo per il fatto che la ricorrente non abbia ottenuto quanto voluto nei termini da lei auspicati.

E. 3.4

Visto quanto sopra esposto l'UAI non è incorso in nessun diniego/ritardo di giustizia. Il ricorso su tale aspetto va quindi respinto.

E. 4.1

Per quanto attiene alle spese di procedura cantonale, l'autorità giudiziaria precedente, visto l'esito della vertenza - il gravame è stato respinto - ha caricato un importo di fr. 500 alla ricorrente, indicando che si trattava di una controversia relativa a prestazioni dell'AI e dunque soggetta a spesa in virtù dell' art. 69 cpv. 1

bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021.

E. 4.2

La ricorrente censura sia il principio del prelevamento delle spese giudiziarie che l'importo di fr. 500.-, e ne postula l'esenzione, concludendo per il rinvio all'autorità giudiziaria precedente per nuova decisione su spese e ripetibili.

E. 4.3.1

L' art. 61 LPGA disciplina le esigenze cui deve soddisfare la procedura dinanzi al tribunale cantonale. In particolare, l' art. 61 lett. a LPGA nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020 prevedeva, tra l'altro, una procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni gratuita per le parti, con la riserva che la tassa di giudizio e le spese di procedura potevano tuttavia essere imposte alla parte con un comportamento temerario o sconsiderato. Tale gratuità della procedura dinanzi ai tribunali cantonali era già presente nelle specifiche disposizioni applicabili nei diversi rami del diritto delle assicurazioni sociali prima dell'entrata in vigore della LPGA, il 1° gennaio 2003 (sui motivi alla base del principio di gratuità cfr. MIRIAM LENDFERS, in *Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG*, 5a ed. 2024, n. 64 segg. ad art. 61 LPGA). Successivamente è stata introdotta un'eccezione con l' art. 69 cpv. 1

bis LAI in vigore dal 1° luglio 2006, in virtù del quale, in deroga all' art. 61 lett. a LPGA , la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

Con la revisione della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303), il Parlamento federale ha modificato la regolamentazione sulle spese nelle procedure dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni, abolendo il principio della gratuità generale previsto all' art. 61 lett. a LPGA e aggiungendo l'art. 61 lett. f

bis. LPGA, secondo cui la procedura, in caso di controversie relative a prestazioni, è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede, ritenuto che altrimenti il tribunale può imporle solo alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato (FF 2018 1334; per una panoramica sui lavori parlamentari, cfr. sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.2 con riferimenti; come pure la dottrina più recente: cfr. JEAN MÉTRAL, in *Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales*, 2a ed. 2025, n. 19a segg. ad art. 61 LPGA con i riferimenti; SUSANNE BOLLINGER, in *Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts*, 2a ed. 2025, n. 67 segg. ad art. 61 LPGA ; MIRIAM LENDFERS, op. cit., n. 189 segg. ad art. 61 LPGA).

L'abolizione del principio della gratuità generale di cui all' art. 61 lett. a LPGA e il nuovo art. 61 lett. fbis. LPGA che concerne solo "le controversie sulle prestazioni" (entrambi in vigore dall'inizio del 2021), non significa però che ora si debbano sempre pagare le spese

processuali se non si tratta di una controversia sulle prestazioni; la questione delle spese processuali è lasciata ai Cantoni. Se un Cantone vuole applicare delle spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, deve prevedere una base legale chiara ed esplicita per questo tributo causale (art. 127 Cost. ; sentenze 9C_369/2022 del 19 settembre 2022 consid. 6.2 e 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4, entrambe con riferimenti).

Ad oggi nel Cantone Ticino nel diritto delle assicurazioni sociali vige il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni [Lptca]: RL/TI 178.100; sul tema cfr. sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3).

E. 4.3.2

Nel caso in rassegna, occorre determinare se il ricorso per denegata/ritardata giustizia inoltrato dalla ricorrente il 4 ottobre 2024 al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, con cui chiedeva una decisione in materia di prestazioni AI debba essere considerato una controversia relativa a prestazioni nel senso dell'art. 61 lett. f bis LPGA e dunque debba essere soggetto a spese, così come preteso dall'istanza giudiziaria precedente.

Si evidenzia preliminarmente che tale questione era stata lasciata aperta dall'allora I Corte di diritto sociale del Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.3.

Per stabilire se la procedura sia onerosa o gratuita occorre determinare se il ricorso verte su prestazioni nel senso dell'art. 61 cpv. 1 lett. f

bis LPGA, ovvero su prestazioni in natura o pecuniarie di cui agli art. 14 e 15 LPGA . La dottrina ha evidenziato che si può definire tale nozione anche con riferimento alla giurisprudenza relativa all' art. 69 cpv. 1 bis LAI e all'art. 134 vOG (cfr. JEAN MÉTRAL, op. cit. n. 19e segg. ad art. 61 LPGA con riferimenti).

Nel caso in esame l'oggetto della lite (cfr. consid. 2) è determinare se l'UAI sia incorso in un diniego di giustizia, rispettivamente in una ritardata di giustizia. Non si tratta di una controversia relativa a una prestazione secondo la LPGA. In tal senso anche la recente dottrina, che ha specificato che un ricorso per diniego/ritardo di giustizia non porta direttamente sulla concessione o sul rifiuto di una prestazione (cfr. JEAN MÉTRAL, op. cit. n. 19f ad art. 61 LPGA con riferimenti, in particolare THOMAS ACKERMANN, *Verfahrenskosten in der Sozialversicherung*, in Kieser (ed.) *Sozialversicherungsrechtstagung 2013, San Gallo 2016, pag. 207*).

Constatata l'assenza di una base legale, il Tribunale cantonale non poteva prelevare le spese di procedura. Il ricorso su tale aspetto è dunque da accogliere.

E. 5

Ne discende che il ricorso deve essere parzialmente accolto, limitatamente al non prelievo delle spese giudiziarie nella procedura cantonale. Il dispositivo n. 2 della sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emessa il 23 dicembre 2024 va riformato nel senso che non si riscuotono spese giudiziarie per la procedura cantonale. Per il resto, ovvero per la questione del diniego, rispettivamente della ritardata giustizia, il ricorso deve essere respinto. Viste le peculiarità del caso, si giustifica la rinuncia ad addossare le spese giudiziarie alle parti (art. 66 cpv. 1 LTF) e l'opponente è tenuto a versare un'indennità ridotta per ripetibili della sede federale alla ricorrente parzialmente vittoriosa in causa e

assistita da Procap Svizzera (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.